



Associazione
Restauratori
d'Italia

al Ministero della Cultura
ministro.segreteria@cultura.gov.it
udcm@pec.cultura.gov.it
consiglio.superiore@cultura.gov.it
al Ministero dell'Istruzione e del Merito
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

e p.c.

alla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio - servizio I
mbac-dg-abap.servizio1@mailcert.beniculturali.it
alle Istituzioni Centrali del MiC: ICR, OPD, ICPAL
icr@pec.cultura.gov.it
opd@pec.cultura.gov.it
mbac-ic-pal@mailcert.beniculturali.it
alle Istituzioni formative
segretariatogenerale@pec.mur.gov.it
dgistituzioni@pec.mur.gov.it
a FINCO
fincoweb@pec.it
a FederTerziario
info@federterziario.it
ARCAP
arcap.restauratori@gmail.com
All'Associazione RSF
infoforestauratorisenzafrontiere@pec.it

LETTERA APERTA IN OPPOSIZIONE ALL'EMENDAMENTO 14.0.7 AL DDL N. 1184

Con la presente lettera aperta, intendiamo richiamare l'attenzione delle Istituzioni sull'alto profilo professionale del Restauratore di Beni Culturali giuridicamente definito nel sistema normativo nazionale, nonché sulla **necessità di rispettare la coerenza del sistema regolamentato di accesso alla professione.**

La norma prevede l'acquisizione del titolo **solo ed esclusivamente in base alle previsioni dell'art.29 c.9 del Dlgs 42/2004**, poiché il complesso iter normativo in attuazione della disciplina transitoria (art. 182) ha raggiunto la sua **fase conclusiva**. Dopo tre anni di procedure (2015-2018) che hanno portato alla qualificazione di oltre 6.000 professionisti e all'istituzione dell'Elenco unico nazionale - ora gestito dalla DG-ABAP Servizio I - il regime transitorio si sta definitivamente chiudendo con le **ultime prove di idoneità** destinate ai collaboratori restauratori/tecnici del restauro, in attuazione dell'articolo 182, comma 1-quinquies del Dlgs 42/2004.

Questo ultimo esame rappresenta la fase finale di un percorso normativo ventennale, sancendo definitivamente il passaggio al sistema regolamentato di accesso alla professione attraverso le sole lauree quinquennali abilitanti (LMR/02 ed equiparate), in un sistema consolidato di garanzie formative nel settore della conservazione.



Associazione
Restauratori
d'Italia

L'emendamento 14.0.7 ⁽¹⁾, presentato dai Senatori Romeo, Pirovano, Spelgatti e Tosato e accolto dalla Commissione Affari Costituzionali, propone la riapertura della disciplina transitoria (con l'inserimento dell'art. 182 bis) per l'accesso alla qualifica di Restauratore di Beni Culturali da concludere entro il 30 giugno 2028.

Tale proposta, in antitesi con l'attuale normativa che disciplina la professione, **risulta incomprensibile, immotivata e illegittima** (sentenza TAR Lazio n. 174 del 9 gennaio 2020). Se approvata, rappresenterebbe un grave arretramento nel sistema di tutela del patrimonio culturale italiano, minando la credibilità e la validità di un percorso formativo e normativo consolidato, nonché le basi giuridiche del buon funzionamento dell'azione amministrativa.

Riaprire questa disciplina (conclusa!) significherebbe inoltre mettere in discussione il principio di esclusività e competenza che regola l'intervento sui beni culturali.

Fondamento normativo e costituzionale ⁽²⁾

La figura del restauratore è definita dall'art. 29 del Codice dei Beni Culturali (D. Lgs. 42/2004), che ne stabilisce il ruolo esclusivo negli interventi di restauro su beni culturali mobili e superfici decorate dell'architettura. Esclusività sancita per legge, in attuazione dell'art. 9 della Costituzione, che riconosce il patrimonio culturale come bene pubblico da tutelare e valorizzare.

La qualifica di Restauratore di Beni Culturali non è pertanto una semplice abilitazione professionale, ma una garanzia di competenza e responsabilità nella conservazione del patrimonio culturale del Paese.

Formazione specialistica e standard europei ⁽³⁾

Il percorso formativo del Restauratore di Beni Culturali italiano è tra i più rigorosi e qualificanti in ambito europeo. La laurea magistrale quinquennale abilitante (classe LMR/02) prevede 300 CFU, di cui 1500 ore di tirocinio pratico una formazione multidisciplinare che integra conoscenze scientifiche, storiche, tecniche e artistiche ed una specializzazione per PFP (Percorso Formativo Professionalizzante) che dà luogo al riconoscimento di specifici settori di abilitazione.

Il DM 87/2009³ ha consolidato questo modello, rendendolo un riferimento internazionale per la qualità della formazione nel settore del restauro.

Ruolo professionale e progettuale ⁽⁴⁾

Il DM 86/2009⁴ riconosce al Restauratore di Beni Culturali la qualifica di professionista intellettuale, responsabile, oltre che dell'esecuzione, della progettazione e direzione degli interventi di restauro.

Il D. Lgs. 36/2023, in materia di contratti pubblici, ne rafforza ulteriormente il ruolo, attribuendogli la responsabilità progettuale dell'intero intervento, in linea con le competenze acquisite attraverso il percorso formativo.

Funzioni nella pubblica amministrazione ⁽⁵⁾

Il DM 244/2019 attribuisce al Restauratore funzioni fondamentali all'interno della Pubblica Amministrazione: tutela, progettazione, autorizzazione, controllo e responsabilità procedurali.

Tali mansioni giustificano l'inquadramento nei ruoli dirigenziali e confermano la centralità della figura del restauratore nella gestione del patrimonio culturale pubblico.

CRITICITÀ DELL'EMENDAMENTO

La riapertura della fase transitoria, come previsto dall'emendamento 14.0.7, compromette il principio secondo cui solo professionisti altamente qualificati possono intervenire sui beni culturali. L'introduzione di percorsi alternativi non allineati agli standard formativi attuali abbassa la soglia di competenza e minaccia sia la solidità del sistema universitario sia la credibilità della stessa professione, vanificando gli sforzi compiuti negli ultimi vent'anni per costruire un sistema coerente e di eccellenza. L'emendamento vanifica il principio fondamentale che **solo professionisti altamente qualificati** possano progettare e dirigere interventi su beni culturali. La riapertura di canali di accesso semplificati,



Associazione
Restauratori
d'Italia

in cui si richiede esclusivamente “*un’adeguata competenza professionale...*”, comporterebbe inevitabilmente un **abbassamento degli standard** di competenza richiesti per l’esecuzione, la progettazione, la direzione operativa e la direzione tecnica dei lavori, compromettendo la qualità scientifica degli interventi, aumentando i rischi di danni irreversibili al patrimonio e delegittimando il ruolo del restauratore come garante scientifico della conservazione oltre a ledere gravemente l’immagine della professione all’estero. ⁽⁶⁾

In passato si sono presentati casi simili di richieste di riapertura del bando ma le stesse, tramite specifiche e chiare motivazioni, sono state rigettate. A tal proposito vedasi la lettera del Direttore Generale Dott. Andrea De Pasquale (Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali) elaborata il 30 novembre 2023, Audizione A.A. n.291, VII Commissione Senato, sulla *Questione restauratori d'organo*. ⁽⁷⁾

APPELLO ALLE ISTITUZIONI

ci appelliamo a tutte le Istituzioni e alle associazioni in indirizzo, affinché, ciascuna per le proprie specifiche responsabilità, esprimano **fermo dissenso** nei confronti dell'emendamento 14.0.7.

inoltre, chiediamo:

Al Ministero della Cultura (MiC) un intervento immediato per tutelare l'integrità del sistema di qualificazione professionale che rappresenta un'eccellenza italiana riconosciuta a livello internazionale.

Il Ministero non può assistere passivamente alla demolizione di un sistema che ha richiesto decenni per essere costruito.

Roma, 15 ottobre 2025

Associazione Restauratori d'Italia
Dott. Kristian Schneider, Presidente ARI

NOTE

1 - 14.0.7 (testo 2) -Romeo, Pirovano, Spelgatti, Tosato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«14-bis.

(Accesso all'elenco dei restauratori di beni culturali di cui all'articolo 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo l'articolo 182 è inserito il seguente:

1 - «Art. 182-bis. - (*Ulteriori disposizioni transitorie*) - 1. In via transitoria, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 182 del presente codice, acquisiscono la qualifica di restauratore di beni culturali, per il settore o i settori specifici richiesti tra quelli indicati nell'allegato B, coloro che abbiano maturato una adeguata competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici e sono inseriti nell'elenco previsto dall'articolo 182, comma 1-bis, ai sensi del comma 2 del presente articolo.



2. La qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita in esito ad apposita procedura di selezione pubblica da concludere entro il 30 giugno 2028.

3. Con decreto del Ministro della cultura vengono stabilite le modalità applicative del presente articolo».

2. All'attuazione del presente articolo, le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2 - La figura del Restauratore di Beni Culturali non è una mera convenzione professionale, ma una precisa previsione del legislatore, codificata nel Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio. Il Codice, nell'articolo 29 dedicato alla "Conservazione", stabilisce in modo inequivocabile che:

- La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro (art. 29, comma 1)
- Gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali (art. 29, comma 6)

Il comma 9-bis dell'articolo 29 chiarisce ulteriormente che la qualifica di restauratore è acquisita esclusivamente secondo le modalità previste dalla legge, configurando così una professione regolamentata a garanzia della tutela stessa dei beni culturali.

L'intera disciplina trova il suo fondamento nell'articolo 9 della Costituzione, che affida alla Repubblica il compito di tutelare il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Il restauratore di beni culturali rappresenta, quindi, uno strumento essenziale per l'adempimento di questo mandato costituzionale.

3 - L'attuale figura del conservatore-restauratore è il prodotto di un percorso formativo di eccellenza normato dal legislatore attraverso la laurea magistrale abilitante quinquennale (LMR/02 e equiparate), che rappresenta uno dei più alti standard formativi europei nel settore. Questo percorso prevede:

- **300 crediti formativi** distribuiti su 5 anni di formazione scientifica multidisciplinare che integra conoscenze della chimica dei materiali e della fisica applicata a quelle storico artistiche e dell'archeologia
- **1500 ore di tirocinio pratico** obbligatorio presso laboratori accreditati
- **Formazione scientifica multidisciplinare** che spazia dalla chimica dei materiali alla storia dell'arte, dalla fisica applicata all'archeologia
- **Specializzazione per Percorsi Formativi Professionalizzanti (PFP)** che garantisce competenze specifiche per ogni tipologia di bene culturale
- **Esame finale abilitante** con valore di esame di Stato che certifica le competenze acquisite negli specifici settori di abilitazione corrispondenti al percorso di specializzazione per PFP

Il Decreto Ministeriale 87/2009 ha stabilito criteri formativi rigorosi, vigilati da una Commissione tecnica interministeriale, che hanno reso la formazione italiana nel restauro **un modello di riferimento internazionale**. I restauratori italiani operano oggi nei più prestigiosi musei e istituzioni culturali del mondo proprio grazie a questo alto livello di preparazione scientifica.

Settori di competenza acquisiti attraverso i PFP

- 1- Materiali lapidei, musivi e derivati;
- 2- Superfici decorate dell'architettura;
- 3- Manufatti dipinti su supporto ligneo o tessile;
- 4- Manufatti scolpiti in legno, arredi e strutture lignee;
- 5- Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti;
- 6- Materiali e manufatti tessili organici e pelle;
- 7- Materiali e manufatti ceramici e vetri;
- 8- Materiali e manufatti in metallo e leghe;
- 9- Materiale librario e archivistico e manufatti cartacei e pergamene;
- 10- Materiale fotografico, cinematografico e digitale;
- 11- Strumenti musicali;
- 12- Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici;

4 - Il DM 86/2009 definisce il restauratore come il professionista che "definisce lo stato di conservazione e mette in atto un complesso di azioni dirette e indirette per limitare i processi di degrado dei materiali costitutivi dei beni



Associazione
Restauratori
d'Italia

e assicurarne la conservazione, salvaguardandone il valore culturale". Non si tratta di un semplice esecutore, ma di un **professionista intellettuale** che:

- **Analizza e interpreta** i dati relativi ai materiali costitutivi e alle tecniche esecutive
- **Progetta e dirige** gli interventi conservativi per la parte di competenza
- **Coordina** altri operatori specializzati nelle attività complementari
- **Documenta scientificamente** ogni fase dell'intervento per la trasmissione delle conoscenze

Il D. Lgs. 36/2023 ha riconosciuto formalmente il ruolo centrale del restauratore nella **progettazione degli interventi sui beni culturali**. L'art. 14 dell'Allegato II.18 stabilisce che:

- **La scheda tecnica** per interventi su beni mobili, superfici decorate e materiali storicizzati "è redatta da un restauratore di beni culturali, qualificato ai sensi della normativa vigente"
- Tale scheda costituisce **documento fondamentale** per la progettazione, precedendo e orientando tutte le successive fasi progettuali
- Il restauratore può assumere il **ruolo di progettista dell'intero intervento**, non solo della parte tecnico-conservativa

Questa evoluzione normativa riconosce che il restauro non è più una fase meramente esecutiva, ma richiede **competenze progettuali specifiche** che solo una formazione universitaria specialistica può garantire.

Il restauratore è oggi l'unico professionista abilitato a:

- **Definire le metodologie di intervento** basate su analisi diagnostiche scientifiche
- **Stabilire la compatibilità** tra materiali storici e prodotti per il restauro
- **Valutare i rischi** connessi ai diversi approcci conservativi
- **Garantire la reversibilità** e la documentabilità degli interventi

Queste responsabilità richiedono una preparazione scientifica che va ben oltre l'esperienza empirica, necessitando di solide basi teoriche acquisibili solo attraverso percorsi formativi universitari specialistici.

5 - Nella Pubblica Amministrazione, il conservatore-restauratore svolge funzioni di alta specializzazione che sono cruciali per l'efficacia dell'azione di tutela dello Stato. Il DM 244/2019 ha definito il mansionario che comprende:

Tutela e conservazione:

- Analisi dello stato di conservazione del patrimonio culturale pubblico
- Pianificazione e progettazione di interventi conservativi e di restauro
- Direzione, coordinamento e supervisione tecnica degli interventi, anche quando affidati a soggetti esterni
- Definizione e gestione delle misure di prevenzione e manutenzione programmata

Attività autorizzativa e di controllo:

- Istruttoria tecnica per le autorizzazioni ex artt. 21 e 146 del Codice
- Valutazione della congruità degli interventi proposti dai privati



- Verifica della qualificazione dei soggetti esecutori
- Controllo della corretta esecuzione degli interventi autorizzati

Responsabilità procedurali:

- Funzioni di **Responsabile Unico del Procedimento (RUP)** negli appalti pubblici per interventi di restauro
- Attività di collaudo tecnico-scientifico degli interventi
- Partecipazione a commissioni tecniche e comitati scientifici ministeriali

Queste funzioni richiedono **competenze di alto livello** che giustificano l'inquadramento nei ruoli dirigenziali e direttivi della PA, coerentemente con il livello di formazione universitaria specialistica richiesta.

Il conservatore-restauratore rappresenta inoltre una figura fondamentale di **raccordo tecnico-scientifico** tra Soprintendenze, Musei, Istituti centrali, Università e mondo del lavoro, garantendo coerenza nell'azione di tutela e continuità nel trasferimento delle conoscenze tra ricerca accademica e pratica professionale.

Senza questa figura altamente qualificata che **assicura unitarietà e continuità** a tutto il sistema, l'azione di tutela dello Stato (art. 3 del Dlgs 42/2004) perderebbe coerenza e efficacia, frammentandosi in interventi episodici privi di visione sistemica.

6 – A livello europeo la formazione quinquennale a livello di Master universitario a livello EQF 7 è ormai standard (vedi E.C.C.O. [*Competenze per l'accesso alla professione di conservatore-restauratore*](#)). Il Regno Unito decise nel 2008 di lasciare E.C.C.O. la Confederazione Europea delle Organizzazioni di Conservatori-restauratori per proseguire una formazione basata su uno studio triennale e un sistema di accreditamento non universitario; il risultato di queste scelte è, che oggi nei maggiori musei e gallerie e negli interventi più prestigiosi sono restauratori italiani, francesi e olandesi a ricoprire le posizioni dirigenziali nel settore, proprio a causa della loro indiscutibile formazione universitaria d'eccellenza.

7 - La Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali del Ministero della Cultura, in occasione dell'audizione presso la VII Commissione del Senato tenutasi il 30 novembre 2023, ha fornito chiarimenti in merito al riconoscimento della qualifica professionale di Restauratore di Beni Culturali, con particolare riferimento al settore degli strumenti musicali e degli organi. È stato evidenziato come l'accesso alla qualifica di restauratore sia regolato dal Codice dei beni culturali e come possa avvenire esclusivamente tramite il possesso di titoli accademici specifici o attraverso il superamento di una prova di idoneità. L'Università di Pavia, sede di Cremona, è attualmente l'unico ente accreditato per il percorso formativo professionalizzante (PFP6) relativo al restauro di strumenti musicali. Il documento ha chiarito inoltre che il regime transitorio previsto dall'art. 182 del Codice ha consentito, tramite il bando del 2015, l'ottenimento della qualifica anche sulla base dell'esperienza professionale. Tuttavia, tale procedura non è più riattivabile, come confermato da pronunce del TAR Lazio e del Consiglio di Stato.